

**STATUTO DELLA
"ETS FONDAZIONE MORRA - ISTITUTO DI SCIENZE
DELLE COMUNICAZIONI VISIVE"**

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SIMBOLO - SEDE

1. E' costituita una fondazione denominata "ETS FONDAZIONE MORRA - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI VISIVE" (la "Fondazione") avente sede legale in Napoli alla Salita San Raffaele n. 20/c., presso Casa Morra e sede secondaria in Napoli al Vico Lungo Pontecorvo n. 29/D.

2. La Fondazione adotta il simbolo - segnale di cui in seguito



Art. 2 - SCOPO

1. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e organizzare la ricerca, realizzazione e divulgazione, ai fini didattici e scientifici, della cultura da comunicazioni visive.

2. Essa, inoltre, è destinata alla produzione e trasmissione intergenerazionale della cultura specifica, svolgendo la propria attività con il predisporre, in base alle elaborazioni fatte dai Dipartimenti in cui si articola, interventi che hanno per obiettivo l'incentivare, il completare, il razionalizzare l'uso della produttività nei settori esistenti.

La Fondazione Morra è un'Istituzione di alta cultura dotata di personalità giuridica, autonoma entro i limiti e le modalità stabilite dalla legge.

La Fondazione opera nell'ambito della formazione, della ricerca, della sperimentazione, della specializzazione, nonché della produzione nell'ambito delle arti visive anche mediante istituzioni di Accademie ed Archivi di artisti. Al suo interno si formano e si aggiornano specifiche figure professionali che operano nel settore della cultura e delle arti visive, nel rispetto delle tradizioni e nell'applicazione di nuove metodologie e tecnologie avanzate. Per perseguire nel miglior modo i propri fini, la Fondazione promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca e alta formazione italiani e stranieri, assunta come imprescindibile per la crescita e lo sviluppo della comunità culturale.

Nei limiti fissati dalla legge e nel rispetto del presente Statuto, l'autonomia dell'Accademia si concretizza nella capacità giuridica di progettare e realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più consone al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. La Fondazione potrà, tra l'altro:

- organizzare mostre, convegni, meeting, manifestazioni e spettacoli di ogni genere, predisponendo servizi di guide, fornendo anche ospitalità e servizi connessi a chi parteciperà a tali eventi;
- organizzare e svolgere attività di formazione, stage, master;
- pubblicare e archiviare libri e cataloghi di arte moderna e contemporanea, predisporre e curare biblioteche, cineteche, svolgere attività di filmografia e fare quant'al-

tro necessario per la divulgazione della cultura da comunicazioni visive, anche utilizzando materiali didattici ed informativi di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, anche con tecnologie informatiche e/o multimediali;

- gestire archivi e procedere alla identificazione e catalogazione delle opere;
- organizzare, gestire e svolgere attività museali,

4. Per ogni attività museale realizzata e/o gestita e/o organizzata dalla Fondazione:

- può essere nominato un Direttore, con la precisazione che la medesima persona può rivestire il ruolo di Direttore anche per più attività museali;
- può essere nominato un Comitato Tecnico-scientifico, con la precisazione che possono essere nominati quali componenti, anche per più attività museali, i componenti del Comitato Tecnico-scientifico di cui al successivo Art. 10;

la nomina dei suddetti ruoli spetta al Consiglio Direttivo come infra precisato.

5. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità alla normativa vigente. L'individuazione di tali attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE

L'attività viene svolta su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili che saranno attribuiti ad essa a qualsiasi titolo.

2. Pertanto alla Fondazione potranno pervenire, a titolo esemplificativo:

- beni mobili ed immobili, per acquisto, donazione, successione o per altro titolo legittimo, purché tali beni siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio della stessa;
- elargizioni fatte da Enti pubblici e/o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della stessa Fondazione;
- da qualsivoglia provento introitato dalla Fondazione, che rimarrà sempre e comunque destinato al mantenimento della stessa.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ART. 6 - PROVENTI

1. La Fondazione ha facoltà di compiere, nei modi e termini delle leggi vigenti, qualsiasi atto necessario a procurare i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo.

2. In particolare la Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo mediante l'utilizzazione delle rendite provenienti dai beni costituenti il suo patrimonio e da beni che a qualunque titolo perverranno alla stessa da Pubbliche Istituzioni o da privati, compresi tutti i titoli di Stato, i titoli garantiti dallo Stato, azioni, obbligazioni, denaro liquido, beni mobili in genere e beni immobili.

3. Il Consiglio Direttivo provvederà, mediante delibera dello stesso, al reimpiego delle rendite, ovvero degli altri proventi, al fine di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse, sempre nei limiti dello scopo della Fondazio-

ne.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio della Fondazione durante la vita della stessa.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

il Presidente della Fondazione;

il Segretario Generale;

il Consiglio Direttivo;

il Comitato tecnico-scientifico;

i Dipartimenti;

l'Organo di Controllo

il Revisore legale dei conti, se istituito.

Art 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Composizione e durata

8.1.1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri a cui è affidata l'amministrazione della Fondazione con deliberazione presa a maggioranza.

8.1.2. Componenti del Consiglio Direttivo sono:

- **_____** e **_____**

_____ vita natural durante, con facoltà di nominare e/o revocare, anche per testamento, il suo successore;

- quattro Consiglieri di cui:

-- uno nominato dai fondatori tra i discendenti di **_____**

-- uno nominato dai fondatori;

-- il trustee del trust appositamente costituito per provvedere alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio della Fondazione;

-- uno nominato dal trustee del suddetto trust.

8.1.3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e potranno essere nominati o confermati in tutto o in parte alla scadenza del quinquennio. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, non venga effettuata la nomina dei Consiglieri con le modalità sopra indicate, decorsi sessanta giorni, la loro sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo in carica, che delibererà con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso di parità ed in assenza del Presidente prevarrà il voto del Consigliere più anziano.

8.1.4. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo presenziano, invitati, i Direttori delle attività museali i quali non hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, di volta in volta, a fronte di argomenti specifici, può convocare uno o più direttori di Dipartimento e/o del Museo, al fine di raccogliere elementi oggettivi e concreti, atti alle decisioni da prendere.

8.2 Funzioni

8.2.1. Il Consiglio Direttivo adotta tutte le deliberazioni inerenti il funzionamento della Fondazione.

8.2.2. Tra l'altro esso delibera:

a) sul bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio;

b) sulla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice presidente della Fondazione;

c) sulla nomina del Segretario Generale, la cui durata potrà anche essere stabilita vita natural durante, come indicato all'art 12.5;

d) sulla nomina dei Direttori delle attività museali, dei membri di ogni Comitato Tec-

nico Scientifico sia della Fondazione che delle organizzazioni che dipendono dalla Fondazione;

e) sulle iniziative culturali da perseguirsi dalla Fondazione, in base agli indirizzi del Comitato Tecnico Scientifico;

f) nel caso in cui non possano i fondatori, sulle modifiche dello statuto.

8.3 Convocazione e votazione

8.3.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per redigerne uno di previsione per l'anno seguente, e comunque ogni qualvolta questi lo giudichi necessario o gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro consiglieri.

8.3.2. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso di convocazione, con lettera raccomandata con A.R. o fax, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

8.3.3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora, il giorno e l'elenco delle materie da trattare.

8.3.4. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice dei suoi componenti.

8.3.5. Il Consiglio inoltre, delibera validamente, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando è presente in adunanza la totalità dei suoi membri.

8.3.6. Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, e se nominato dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle riunioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 9 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

9.1 Nomina e durata

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

9.2 Funzioni

Il Presidente, tra l'altro, svolge le seguenti funzioni:

- a) gli spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi anche in giudizio;
- b) rappresenta la Fondazione su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi e, in

particolare, sulla stipula dei contratti e su qualsivoglia atto negoziale;

c) può formulare proposte e presentarle ai voti del Consiglio Direttivo, nella qualità di membro di tale organo, su materie e/o problemi di primaria importanza per l'interesse della Fondazione;

d) in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Segretario Generale ovvero dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo, appositamente designato.

Art. 10 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

10.1 Composizione e durata

10.1.1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da tre a sei membri.

10.1.2. I membri del Comitato vengono eletti dal Presidente della Fondazione, sentito il Consiglio Direttivo, e durano in carica tre anni solari.

10.2 Funzioni

10.2.1. Il Comitato Tecnico Scientifico promuove, attiva e sviluppa l'attività dei singoli Dipartimenti.

Art. 11 - I DIPARTIMENTI

11.1 Funzioni

I Dipartimenti rappresentano l'organo di base della Fondazione che organizza e gestisce tutte le attività operative specificamente individuabili in: corsi di studio biennali, annuali, semestrali, seminari, convegni, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed attività di archiviazione e ricerca.

11.2 Composizione e durata

Ciascun Dipartimento è retto da un Direttore e da un associato alla direzione nominati dal Presidente della Fondazione e durano in carica tre anni solari.

Art. 12 - SEGRETARIO GENERALE

1. Compito del Segretario Generale è quello di tenere, in base alle disposizioni civilistiche e fiscali, le scritture contabili della Fondazione.

2. Sia nella stesura del budget annuale che nei consuntivi, deve avere cura di classificare i costi e i proventi per la loro destinazione e attribuzione dipartimentale.

3. Il Segretario Generale ha l'obbligo di chiudere al 31 dicembre di ogni anno l'esercizio finanziario. Egli deve trasmettere il rendiconto al Presidente, a tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché all'Organo di controllo di cui al successivo art. 13.

4. Il ruolo di Segretario Generale è cumulabile con la carica di Presidente della Fondazione e/o di Consigliere Direttivo

5. L'attuale Presidente della Fondazione ricopre anche il ruolo di Segretario Generale; quest'ultimo potrà essere nominato anche vita natural durante per cui al termine del proprio mandato di Presidente, potrà rimanere in carica quale Segretario Generale a tempo indeterminato.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Il controllo dell'amministrazione e della regolare tenuta della contabilità potrà essere affidato ad un organo di controllo monocratico, composto da soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, oppure ad un Organo di controllo collegiale, con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo collegiale, se istituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c., nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'Organo di controllo collegiale elegge tra i suoi membri il Presidente il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto.

I componenti dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, durano in

carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti.

Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori che verranno scelti tra i suoi membri.
3. In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 16 - LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli aderenti.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno 3 (tre) giorni.

Art. 17 - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto qui non espressamente disposto, s'intendono richiamate le norme vigenti in materia di Fondazioni private riconosciute, nell'ordine, le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

ART. 18 - CLAUSOLA TRANSITORIA

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione (Art.1) e le disposizioni in materia di Terzo Settore saranno efficaci solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

FIRMATO: 







 (sigillo)